

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AITGL – Ente Nazionale del Turismo LGBTQ+"

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, la libera associazione per la promozione del valore della diversità come pratica di business nel settore turistico – alberghiero e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali denominata: Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian, per brevità anche AITGL – Ente Nazionale del Turismo LGBTQ+.

Essa ha sede in Via San Gregorio n. 27, 20124 Milano e, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà trasferire la sede, avere altri uffici sia a Milano che in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 – Scopo e Attività

L'Associazione si propone di Rappresentare e Promuovere in Italia e all'Estero, anche dinnanzi ai media e alle istituzioni, tutte le realtà imprenditoriali, le associazioni, le persone e gli Enti che si occupano di turismo LGBTQ+.

L'Associazione ha per oggetto la promozione del Turismo LGBTQ+, in Italia e all'estero, al fine di diffondere la cultura dell'accoglienza ed ospitalità inclusiva e indiscriminata nel rispetto dei diritti e della dignità dei turisti gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, nonché di diffondere la cultura della valorizzazione delle diversità nelle aziende turistiche come opportunità di crescita e di sviluppo economico e organizzativo attraverso il rispetto delle opportunità professionali e dei diritti delle persone LGBTQ+ nei luoghi di lavoro.

L'associazione potrà perseguire tale scopo attraverso azioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Promuovere, favorire e gestire tutte le iniziative utili alla conoscenza e alla diffusione del "Turismo LGBTQ+";
- 2) Fornire alle aziende associate servizi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: formazione, comunicazione, organizzazione di eventi e convegni) per facilitare l'acquisizione del Viaggiatore LGBTQ+ e l'implementazione di politiche del lavoro che assicurino pari opportunità nei luoghi di lavoro per tutti i dipendenti, indipendentemente dalle proprie caratteristiche individuali e condizioni personali;
- 3) Promuovere, favorire, svolgere e patrocinare progetti formativi e di specializzazione sul Turismo LGBTQ+ certificando con appositi attestati le competenze dei partecipanti;
- 4) Istituire un Albo Nazionale delle attività turistiche "LGBTQ+ friendly";
- 5) Istituire un osservatorio di dati statistici sul Turismo e i Pubblici esercizi legati al mondo LGBTQ+;
- 6) Organizzare e/o Partecipare a Fiere, Congressi, Workshop e Roadshow in rappresentanza dei propri associati e per promuovere il proprio scopo sociale;
- 7) Promuovere la nuova imprenditoria turistica LGBTQ+;
- 8) Istituire Uffici di Informazione Turistica e Guide Tematiche on/off-line sul Turismo LGBTQ+;
- 9) Elaborare Progetti di Promozione, Sviluppo e/o Formazione per Enti ed Istituzioni Pubbliche o Private;
- 10) Istituire uno sportello legale per dare supporto agli associati e ai consumatori che hanno subito discriminazioni durante la fruizione di un servizio turistico;
- 11) Promuovere, favorire e gestire eventi di Networking tra le aziende associate;
- 12) Promuovere attività di reperimento fondi per il sostentamento dell'associazione e la diffusione dei suoi scopi nella pubblica opinione;
- 13) Promuovere incontri nelle scuole, istituti superiori ed università, sul Turismo e le tematiche LGBTQ+;
- 14) Promuovere e svolgere attività di ricerca, di studio, nonché attività editoriale sui temi oggetto dell'attività statutaria;
- 15) Sensibilizzare e attivare le pubbliche amministrazioni su problematiche attinenti all'oggetto dell'Associazione.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, fini politici o religiosi e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Associati

Possono essere soci dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e giuridiche, associazioni o enti, Italiani o Esteri, che ne condividano in modo espresso gli scopi, presentino richiesta scritta, versino la quota associativa e siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento interno. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione a suo insindacabile giudizio.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Le tipologie di Soci previste dal presente Statuto sono:

- Soci Ordinari coloro che sono stati ammessi a seguito di loro domanda, a partecipare alla vita dell'Associazione e che sono in regola col pagamento delle quote associative. Costoro partecipano alle Assemblee con voto deliberativo;
- Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione o vi hanno aderito nei primi sei mesi successivi alla costituzione: essi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, non versano quote associative, partecipano all'Assemblea con voto deliberativo e possono concorrere alle cariche elettive. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo;
- Soci Promotori coloro che hanno aderito all'Associazione nei primi sei mesi successivi alla costituzione: essi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, non versano quote associative, partecipano all'Assemblea con voto deliberativo e possono concorrere alle cariche elettive. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo;

- Soci Sostenitori coloro che sono stati ammessi a seguito di loro domanda e che hanno optato per assumere tale qualifica. Costoro versano una quota associativa ridotta, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di intervenire o di esprimere voto nell'Assemblea, non possono concorrere alle cariche elettive;
- Soci Onorari coloro che vengono ammessi dall'Associazione, a seguito di deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente, per essersi distinti in Italia e all'estero per le loro qualità personali e professionali nel campo di attività proprie dell'Associazione. Questi non versano quote associative, non hanno diritto di intervenire o esprimere voti nelle assemblee e non possono concorrere alle cariche elettive.

Art. 4 - Acquisto e Perdita della qualità di Associato

4.1 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. La presentazione della domanda di ammissione all'associazione comporta l'accettazione dello Statuto e del Regolamento interno e deve essere accompagnata dal pagamento della quota associativa.

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

4.3 I soci vengono ammessi all'associazione senza limiti di tempo. I soci cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni volontarie o decadenza. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

4.4 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro i soci:

- a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione; per indisciplina; per indegnità;
- b) che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali;
- c) che non adempiono i doveri inerenti la qualità di socio o gli impegni assunti verso l'associazione;
- d) che commettono azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione;
- e) che i soci non siano sottoposti ad alcuna delle procedure di cui al R.D. 16 Marzo 1942 n.267.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 5 - Organi Associativi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Comitato Scientifico.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti, purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera cartacea raccomandata, a mano o via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tale convocazione deve essere trascritta in home page sul sito web dell'associazione ed esposta in bella vista presso la sede sociale.

Partecipano all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun socio ha diritto ad 1 (uno) voto, salvo per coloro che secondo il presente statuto non hanno né diritto di parola né di voto attivo e passivo.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Spetta all'assemblea deliberare in sede ordinaria in merito:

- a) all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea deliberare in sede straordinaria in merito:

- 1) alle proposte di modifica dello Statuto e/o del Regolamento interno;
- 2) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- 3) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Tutte le delibere assembleari, comprese quelle inerenti i bilanci e le rendicontazioni, devono essere pubblicate in un apposita area pubblica all'interno del sito web dell'associazione accessibile a chiunque.

Qualsiasi modifica alle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno è deliberata a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti dell'assemblea e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti, in proprio o per delega, almeno il cinquanta per cento dei soci più uno e le delibere saranno valide a maggioranza dei presenti; in caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà comunque valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere saranno valide con le maggioranze sopra citate. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, per velocizzare e snellire i processi decisionali di ordinaria amministrazione dell'associazione delega tutti i poteri ad un Consiglio Direttivo da questa nominata.

Art. 7 - Consiglio Direttivo (Board of Directors)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni.

Questo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) soci, compreso il Presidente, eletti da parte dell'assemblea con il maggior numero di voti. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti fra i non soci ed almeno 2/3 devono essere eletti tra i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, un Segretario e un Tesoriere. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Risulterà eletto Presidente chi, nella prima votazione, abbia riportato un numero di voti pari ad almeno il cinquanta per cento più uno dei voti espressi; se nessuno dei votati raggiunge tale "quorum" si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qualvolta che il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Questo si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale ed anche per video conferenza. Le riunioni per videoconferenza sono valide se è garantita l'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o tramite telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della riunione a ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito all'ammissione, esclusione e decadenza dei soci;
- b) decide sulle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- c) si occupa della direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d) redige il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) predispose la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f) presenta un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) fissa le quote sociali;
- h) ha facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio o a terzi, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
- i) redige e approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- j) si occupa di ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- k) provvede ad attuare le direttive assembleari.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, provvede all'attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 8 - Il Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni.

In particolare il Presidente dell'Associazione:

- a) dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante.
- b) presiede le adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c) Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.
- d) provvede all'attuazione delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio;
- f) provvede all'attuazione delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- g) rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio;
- h) nomina nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più Vice Presidenti;
- i) ad ogni altro argomento che non compete al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Consiglio Direttivo può nominare a maggioranza e con il voto favorevole della totalità dei soci fondatori, il Presidente Onorario dell'Associazione la cui carica è unica, senza limiti di tempo ed irrevocabile. Tale carica può essere attribuita solo ai soci fondatori o onorari. Il Presidente Onorario è la più alta carica di rappresentanza dell'Associazione ed ha il diritto di veto sulle modifiche statutarie o del regolamento interno dell'associazione e sulla nomina degli organi dell'associazione. Tale diritto di veto gli permette di inibire tali decisioni rinviando nuovamente all'esame dell'organo che ha deliberato pretendendo l'approvazione della modifica o nomina all'unanimità. Il Presidente Onorario può esercitare il proprio diritto di veto due sole volte nell'anno solare.

Art. 9 – Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predisporre la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Art. 10 – Comitato Scientifico (Advisory Board)

Il Comitato Scientifico è un organo composto da un massimo di sei (6) persone riconosciute a livello nazionale o internazionale come esperti in tema di turismo e diritti LGBTQ+ o altri temi sociali.

Tale organo garantisce sull'indipendenza dell'Associazione e sulla qualità dei suoi messaggi e dei suoi processi organizzativi.

La sua istituzione o meno può essere decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo e nominano tra loro il proprio presidente. Ciascun componente resta in carica per due anni dalla nomina e può essere confermato nell'incarico.

Art.11 – Patrimonio Associazione

Il patrimonio sociale è formato:

- dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- dai contributi di altre persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

I bilanci, consuntivo e preventivo, non possono comunque presentare disavanzi di gestione.

Art. 12 – Durata e Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei componenti dell'assemblea e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Regolamento Interno

Un Regolamento interno può essere predisposto dal Presidente, che provvederà a sottoporlo all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Rinvio alle Leggi

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e leggi in materia.